



Comune di San Mauro di Saline

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1	Oggetto del regolamento, finalità e ambito di applicazione	pag. 2
Art. 2	Presupposto impositivo	pag. 2
Art. 3	Soggetto attivo	pag. 2
Art. 4	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	pag. 2
Art. 5	Soggetti passivi	pag. 2
Art. 6	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	pag. 3
Art. 7	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	pag. 3
Art. 8	Determinazione della superficie tassabile	pag. 4
Art. 9	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani	pag. 5
Art. 10	Determinazione delle tariffe TARI a copertura integrale dei costi del servizio	pag. 5
Art. 11	Istituzioni scolastiche statali	pag. 6
Art. 12	Piano finanziario	pag. 6
Art. 13	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	pag. 7
Art. 14	Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 7
Art. 15	Obbligazione tributaria	pag. 8
Art. 16	Zone non servite	pag. 8
Art. 17	Tributo giornaliero	pag. 9
Art. 18	Tributo provinciale (TEFA)	pag. 9
Art. 19	Funzionario Responsabile	pag. 9

Capo II - Agevolazioni ed esenzioni

Art. 20	Riduzione per le utenze non domestiche	pag. 9
---------	--	--------

Capo III - Denunce, versamenti, accertamenti, riscossione, rateazioni

Art. 21	Dichiarazione TARI	pag. 10
Art. 22	Versamento, riscossione e importi minimi	pag. 11
Art. 23	Rimborsi e compensazione	pag. 12
Art. 24	Sanzioni ed interessi/ravvedimento operoso	pag. 12
Art. 25	Accertamento con adesione	pag. 13
Art. 26	Riscossione forzata	pag. 13
Art. 27	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateazioni	pag. 13

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 28	Trattamento dei dati personali	pag. 13
Art. 29	Norma di rinvio	pag. 13
Art. 30	Entrata in vigore e norme finali	pag. 13

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di San Mauro di Saline della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, L. 27/12/2011, n. 147, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. La TARI è risorsa comunale avente natura tributaria.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto impositivo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dall'art. 6 del presente regolamento.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di San Mauro di Saline, per gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 - Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo articolo 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte, non suscettibili di produrre rifiuti urbani:
 - a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione), silos e luoghi similari purché non vi sia la presenza umana, ponti per elevazione di macchine o mezzi e tutti quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - b) la parte degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, comprese le aree in cui si svolge l'attività agonistica, mentre sono soggetti a tariffazione, tutti i locali accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
 - c) i locali e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, non detenuti o occupati in via esclusiva;
 - d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - e) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
 - f) i solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, o comunque qualora l'altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la superficie, sia inferiore acm. 150;
 - g) i locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - h) i fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione, da allegare alla denuncia originaria o di variazione;
 - i) le aree impraticabili, intercluse da recinzione, in abbandono, non presidiate, adibite a mero deposito di materiali in disuso o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - j) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
 - k) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
 - l) le aree scoperte adibite a verde;
 - m) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze. Sono, invece, assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni benché rurali, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo;
 - n) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a:

- i) sale operatorie;
- ii) stanze di medicazione e ambulatori medici;
- iii) laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono, invece, soggetti alla TARI, nell'ambito delle sopra citate strutture sanitarie:

- gli uffici;
- i magazzini e i locali ad uso di deposito;
- le cucine ed i locali di ristorazione;
- le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
- le eventuali abitazioni.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 8 - Determinazione della superficie tassabile

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, L. 27/12/2013,

n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante il primo avviso di pagamento utile, all'interno del quale verrà specificata la nuova superficie utilizzata ai fini del calcolo della TARI, ai sensi della predetta normativa.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio, planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 9

Art. 9 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e nell'ipotesi in cui vi sia documentata contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento pari al 50%; restano esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani.
4. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che provvedano, a pena di decadenza, in sede di dichiarazione, originaria o di variazione, di cui all'art. 21 del presente regolamento, ad individuare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati indicando il settore d'attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (ad esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 10 - Determinazione delle tariffe TARI a copertura integrale dei costi del servizio

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 12.
3. In deroga a quanto sopra ed a quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, L. 27/12/2006, n. 296, le tariffe della TARI possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Queste ultime, a loro volta, sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
- b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

8. La deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI stabilisce altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

9. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 esue successive modifiche e integrazioni. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 11 - Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis, D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 12 - Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe TARI avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base delle norme vigenti, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), di cui all'Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati utilizzati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base delle norme vigenti, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e/o integrazioni documentali, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte di ARERA, di cui al precedente comma, si applicano, quali tariffe massime del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa e, in particolare, tutti i costi sostenuti dall'Ente che, per natura, rientrano tra i costi da considerare.

Art. 13 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art. 21, comma 6 del presente regolamento o, in mancanza, comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:

a. anziano dimorante in casa di riposo;

b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro al di fuori del territorio regionale per un periodo superiore a 12 mesi; previa documentata istanza di parte, è possibile estendere il predetto beneficio anche all'interno del territorio regionale.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in un numero pari a 2.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 2. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, il soggetto passivo sarà l'occupante.

Art. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1, il quale contiene, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elenco analitico delle attività enumerabili all'interno delle singole categorie.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT con riferimento all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è, di regola, unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono, tuttavia, applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, su specifica istanza prodotta dal contribuente corredata da idonea documentazione.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 15 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del presente regolamento.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo, secondo quanto stabilito dall'articolo 25 del presente regolamento.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del presente regolamento.

Art. 16 - Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano, comunque, ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta "porta a porta".

2. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 21 del presente regolamento, e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 17 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore del canone di cui all'art. 1, comma 816, L. 27/12/2019 n. 160, secondo i termini e le modalità di pagamento dello stesso.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 18 - Tributo provinciale (TEFA)

1. È fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), di cui all'art. 19, D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Verona.

Art. 19- Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, L. 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Restano efficaci i provvedimenti emanati, ai sensi del precedente comma 1, al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Capo II - Agevolazioni ed esenzioni

Art. 20 - Riduzione per le utenze non domestiche

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo, mediante la stipula di contratti con società terze abilitate alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti.

2. Al fine di assicurare la copertura dei costi generali e comuni costituenti la parte fissa del tributo, posta a carico della generalità dei contribuenti, la detassazione di cui al precedente comma comporterà la riduzione della sola parte variabile della TARI, in misura proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati avviati a recupero, nella misura massima del 50% della stessa parte variabile.

3. A tal proposito, entro il 31 maggio di ogni anno dovrà essere presentata, a pena di decadenza, apposita richiesta, corredata da idonea documentazione (contratti, fatture, M.U.D., formulari, registri, etc.) attestante il costo complessivo sostenuto e le quantità di rifiuti prodotti distinti per tipologia.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo mediante compensazione col tributo dovuto per l'anno successivo.

Capo III - Denunce, versamenti, accertamenti, riscossione, rateazione

Art. 21 - Dichiarazione TARI

1. Il verificarsi del presupposto impositivo di cui al precedente articolo 2, determina l'insorgenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione TARI.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e/o delle aree tassabili.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che gestisce i servizi comuni.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta. Comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.
6. La dichiarazione, originaria e/o di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

a) Utenze domestiche

- generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- numero degli occupanti i locali;
- generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- sottoscrizione del dichiarante.

b) Utenze non domestiche

- denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - sottoscrizione del dichiarante titolare/legale rappresentante.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree tassabili deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
 8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la TARI non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali

e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di accertamento.

9. È fatto salvo l'effetto delle dichiarazioni presentate ai fini dei prelievi previgenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, del presente regolamento.

10. La dichiarazione TARI, come disciplinata dai commi precedenti, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.

Art. 22 - Versamento, riscossione e importi minimi

1. Il verificarsi del presupposto impositivo di cui all'articolo 2 del presente regolamento, determina l'insorgenza dell'obbligo di pagamento della TARI.

2. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante utilizzo del modello F24 e del bollettino postale, secondo le disposizioni dell'art. 17, D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, e del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la TARI ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 27/07/2020, n. 212, e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto viene effettuato, di norma, in due rate. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un "atto formale di richiesta di pagamento", contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di persistente mancato pagamento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, con contestuale irrogazione delle sanzioni e degli interessi di mora, come disciplinato agli articoli 28 e 29 del presente regolamento.

7. Il versamento della TARI non deve essere eseguito quando l'importo annuale complessivamente dovuto, risulti inferiore a euro 5,00 (euro cinque/00).

Art. 23 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale, secondo il criterio

dettato dall'art. 1, comma 165, L. 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ad euro 10,00 (euro dieci/00).

5. È possibile, su specifica istanza del contribuente, richiedere la compensazione della TARI credito, non dovute e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la scadenza diversamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta. Il funzionario responsabile autorizza la compensazione rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili, per ciascuna annualità del tributo.

Art. 24 - Sanzioni ed interessi/ravvedimento operoso

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, è irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, di cui all'art. 13, D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, espressamente richiamata dall'art. 1, comma 695, L. 27/12/2013, n. 147.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 28, comma 1, lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. La sanzione di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e il rimborso del tributo nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dall'art.1, comma 165, L. 27/12/2006, n. 296. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti passivi, ai sensi del presente regolamento, abbiano avuto formale conoscenza, nelle misure previste dall'art. 13, comma 5, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 (ravvedimento operoso).

6. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori, di cui al precedente comma 4.

Art. 25 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50, L. 27/12/1997, n. 449, alla TARI si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. 19/06/1997, n. 218.

2. Per la relativa disciplina si rinvia alle norme statali.

Art. 26 - Riscossione forzata

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo, di cui al precedente articolo 22, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione forzata secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 792 e seguenti, L. 27/12/2019, n. 160, nonché nelle forme consentite dalle normative vigenti.

Art. 27 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateazioni

Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento esecutivo, di cui al precedente art. 22, il Funzionario Responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, certificabili anche ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la dilazione del pagamento, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento generale delle Entrate Comunali.

1. In casi eccezionali e documentati, su richiesta del contribuente analoga a quella di cui al precedente comma 1, è possibile concedere la rateazione del pagamento fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi, ripartibili in rate mensili, bimestrali o trimestrali. In caso di omesso pagamento di tre rate consecutive dell'importo rateizzato, il contribuente decade dal beneficio e l'intero ammontare residuo viene riscosso in unica soluzione. Sulle somme rateizzate di cui al presente comma, sono corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale, secondo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 4, del presente regolamento.

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 28 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 29 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 30 - Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Con medesima decorrenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto col presente regolamento.

Allegato 1

Tabella D2.1 – Utenze non Domestiche - Comuni con popolazione fino a 5.000Abitanti

Coefficiente **Kc** attribuzione della parte fissa delle tariffe utenze domestiche di cui alla Tab. 3b del DPR 158/99. Riferimenti al presente regolamento: art. 7 comma 1

Coefficiente **Kd** attribuzione della parte variabile delle tariffe utenze domestiche di cui alla Tab. 4b del DPR 158/99. Riferimenti al presente regolamento: art. 7 comma 5

Tabella D2.1 Utenze non domestiche

Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Nord Italia)

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

Cat.	Descrizione Attività	Kc Coefficiente potenziale produzione	Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno
		min-max	min-max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32-0,51	2,60 — 4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80	5,51 — 6,55
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63	3,11 — 5,20
4	Esposizioni, autosaloni	0,30-0,43	2,50 — 3,55
5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33	8,79 — 10,93
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91	6,55 — 7,49
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00	7,82-8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00-1,13	8,21 — 9,30
9	Banche ed istituti di credito	0,55-0,58	4,50 — 4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87-1,11	7,11 — 9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07-1,52	8,80 — 12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72-1,04	5,90 — 8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16	7,55 — 9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43-0,91	3,50 — 7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	4,50 — 8,92
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84-7,42	39,67 — 60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28	29,82 — 51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38	14,43 — 19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	12,59 — 21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06-10,44	49,72 — 85,60
21	Discoteche, night club	1,04-1,64	8,56 — 13,45

